

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi

(2001/C 19/10)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 293 del 14 ottobre 2000)

A pagina 26, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito al seguente testo:

«2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, è di circa 20 000 t.»

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

Decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC che conferma l'incompatibilità di una misura di salvaguardia degli Stati Uniti con gli accordi OMC

(2001/C 19/11)

In data 19 gennaio 2001, l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha confermato che la misura di salvaguardia — applicata dal 1° giugno 1998 dagli Stati Uniti d'America alle importazioni di glutine di frumento — è incompatibile con gli accordi OMC.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del 14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che introduce un contingente tariffario per le importazioni di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco — corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 6/2001 della Commissione, recante modalità d'applicazione di detto regolamento del Consiglio ⁽²⁾, diventano applicabili a decorrere dal 24 gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 233 del 20.8.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 4.
